



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull’adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale relativa al “Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro”, avanzata dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, dal Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro e dal Comune di Venafro (IS), trasmessa con nota del 23 giugno 2015, n. 395 (prot. in entrata n. 22654 del 29 ottobre 2015) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Dipartimentale dell’8 luglio 2016, n. 18351 con la quale si comunicava all’Associazione nazionale Città dell’Olio il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016;

VISTA la nota 1287/EL/ba dell’8 settembre 2017 (prot. in entrata n. 24518 del 18 settembre 2017), con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Venafro ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato “Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro”, con gli allegati previsti;

VISTA la nota 1384/AB/ba del 13 ottobre 2017 (prot. in entrata n. 26472 del 16 ottobre 2017), con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio chiedeva di inserire tra gli autori del dossier anche il Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro;

VISTA la nota Mipaaf del 20 ottobre 2017, n. 26939 con la quale si esprime parere favorevole all’inserimento del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro tra gli autori del dossier;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 445 del 9 gennaio 2018) dal quale si evince che il sito: “Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere positivo all’iscrizione del sito denominato “Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Art. 1

1. Il “Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro”, presentato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, dal Parco Regionale Storico Agricolo dell’olivo di Venafro e dal Comune di Venafro (IS) è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione al Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina

Paesaggio del “Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro”

Motivazione dell’iscrizione

Venafro è un paesaggio olivicolo di eccezionale valore e persistenza storica. L’olivicoltura rappresenta da più di due millenni l’elemento centrale della identità culturale della popolazione mantenendo il complesso dei valori legati alle caratteristiche del prodotto e al paesaggio storico dell’Appennino meridionale. Tali valori sono oggi assicurati da una importante istituzione quale il Parco Storico Agricolo dell’Olivo le cui finalità si pongono come modello di valorizzazione del paesaggio rurale italiano.

La storicità dell’olivicoltura di Venafro è attestata a partire dai tempi dei romani. Sono infatti molte le citazioni legate alla produzione di olio tra gli autori latini e la coltivazione dell’olivo è documentata fin dal II secolo a.C.; infatti Marco Porcio Catone, che possedeva una villa rustica con oliveti a Venafro, suggeriva nel *De Agri Coltura* di usare il metodo applicato in quei luoghi per la vendita del frutto, mentre Orazio descriveva Venafro ammantata dagli ulivi. Oggi l’olivicoltura di Venafro non rappresenta un relitto storico, ma è il centro delle attività agricole. L’area candidata presenta moltissimi terrazzamenti in pietra a secco, ma il paesaggio è anche caratterizzato da aree a pascolo ed ha ancora tratti tipici del paesaggio storico dell’appennino meridionale. L’importanza attuale dell’olivicoltura di Venafro non è da ricercarsi solo nella lontana origine storica, ma anche nel patrimonio genetico varietale che è stato conservato nei secoli.

Il Parco Regionale dell’Olivo ha condotto un censimento degli olivi monumentali, individuando oltre 166 piante. Oltre che ad implementare il database conoscitivo del territorio, la puntuale rilevazione della maggior parte dei grandi olivi del Parco è finalizzata alla loro effettiva tutela e al monitoraggio nel corso degli anni.

Integrità

Il livello di integrità degli elementi che definiscono il valore storico del paesaggio proposto è piuttosto elevato. Il contesto paesaggistico rurale complessivo mantiene infatti le sue caratteristiche peculiari legate agli aspetti geomorfologici e alle colture agricole che connotano la matrice paesistica.

Per quanto riguarda gli oliveti storici e le piante monumentali, il paesaggio di Venafro presenta un elevato numero di olivi monumentali in ottimo stato di conservazione. Gli oliveti sono generalmente mantenuti in buono stato, con lo strato erbaceo e arbustivo tenuto sotto controllo grazie anche al mantenimento della pratica tradizionale del pascolo ovino e caprino. Lo stato di conservazione dei terrazzamenti appare variabile. In alcuni oliveti i terrazzamenti si presentano in ottimo stato, in altri appaiono parzialmente coperti da arbusti o mostrano crolli localizzati.

Nonostante che il livello medio di integrità del paesaggio storico sia elevato (Classe V), non mancano criticità che potrebbero portare alla compromissione degli elementi di significatività. Il primo elemento di vulnerabilità è da ricercarsi nei processi di abbandono colturale. Le cause sono in parte da ricercarsi negli incendi, che nei decenni scorsi hanno colpito gli oliveti a quote maggiori e più lontani dalle strade e, in parte, nella fragilità intrinseca dell’olivicoltura di Venafro.

Gestione

Per quanto riguarda la gestione, i processi di abbandono colturale sono soprattutto causati dalla fragilità del comparto olivicolo con una scarsa redditività e una elevata senilizzazione degli addetti attivi in agricoltura. Non sono invece presenti processi significativi di modernizzazione e intensificazione degli oliveti, ma solo sporadici interventi di leggero infittimento, o nuovi impianti a sesto regolare su piccole superfici, mentre non sono presenti nuovi oliveti a densità elevate su grandi superfici. Uno degli elementi di vulnerabilità per gli oliveti storici è la mancanza o la scarsa efficienza nel supporto pubblico ai produttori locali. In particolare il nuovo PSR della regione Molise offre alcune Misure potenzialmente interessanti per il restauro e la manutenzione dei muri a secco, ma che si applicano solo alle regioni montane, dalle quali il territorio di Venafro è escluso.

Anche gli strumenti urbanistici, ormai risalenti a troppi anni fa, non sembrano essere particolarmente efficaci per quanto riguarda la protezione del territorio candidato nei confronti di nuove edificazioni, che negli ultimi anni hanno interessato la parte prospiciente la pianura, nei pressi della viabilità. In questo senso, l'istituzione del Parco Regionale dell'Olivio assume un ruolo centrale nella difesa del paesaggio storico di Venafro, non solo per far conoscere maggiormente questo territorio, ma anche per il ruolo istituzionale che riveste e come riferimento per i produttori.

Raccomandazioni

In generale, sarebbe opportuno intervenire sulla manutenzione dei terrazzamenti con sostegni pubblici ai produttori, come avviene in molte altre regioni italiane grazie all'impiego mirato di fondi per lo sviluppo rurale da parte della regione.

Gli incendi sono stati un grosso problema negli anni passati di cui ancora oggi si vedono gli effetti, tanto che la legge regionale 30/2008 istitutiva del Parco, all'articolo 5, stabilisce che i proprietari debbano provvedere allo sfalcio "*delle erbe alte ed al contenimento della vegetazione al fine di prevenire gli incendi*".

Si raccomanda, pertanto, il sostegno ai produttori per la manutenzione dei terrazzamenti attraverso Misure specifiche della PAC (Regime di condizionalità - schemi di sostegno del PSR).